



Statuto

Società Locarnese di Ginnastica

detta anche SFG Locarno

2025

I. Nome e Sede

1. Nome

Sotto il nome SOCIETÀ LOCARNESE DI GINNASTICA (fondata il 1° giugno 1866) è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti CCS.

Essa aderisce all'Associazione Ticinese di Ginnastica (ACTG), alla Federazione Svizzera di Ginnastica (F.S.G.), di cui riconosce gli statuti e i regolamenti.

Essa può aderire ad altre Associazioni o Federazioni specialistiche quali la Federazione Regionale Ticinese di Pallavolo - FRTPV e Swissvolley.

2. Sede

La società ha sede in Locarno

II. Scopo, neutralità, responsabilità

3. Scopi

La Società ha per scopo di promuovere l'attività e educazione fisica, la ginnastica e lo sport in tutte le sue forme, ispirandosi ai principi dell'etica sportiva e del fair play, nel rispetto delle direttive della Federazione Svizzera di Ginnastica (FSG), di Swiss Olympic e della legislazione vigente. Collabora, organizza lezioni, corsi, manifestazioni e partecipa alle manifestazioni delle federazioni a cui è affiliata.

4. Neutralità

La società non ammette distinzioni di sesso, di razza, di confessione o di partito.

5. Etica e prevenzione doping (*ex art. 4a 7 ottobre 2023*)

La SLG (detta anche SFG Locarno) si impegna per uno sport sano, rispettoso, corretto e di successo; agisce e comunica in modo rispettoso e trasparente.

La SFG Locarno riconosce la "carta etica" dello sport in vigore in Svizzera e ne promuove i principi.

La SFG Locarno si sottomette agli statuti concernenti il doping e agli statuti in materia di etica di Swiss Olympic. Le relative disposizioni si applicano ai suoi organi, dipendenti, membri, atleti, allenatori, monitori e funzionari; le disposizioni si applicano inoltre agli organi (art. 5), ai singoli soci che compongono la SFG Locarno.

Le presunte violazioni possono essere indagate da Swiss Sport Integrity ed essere giudicate e sanzionate dalla camera disciplinare dello sport svizzero. Si applicano le relative norme procedurali.

La SFG Locarno riconosce inoltre i compiti e le competenze della Commissione etica della FSG conformemente agli Statuti di quest'ultima o ai relativi regolamenti.

Il presente statuto regola l'organizzazione, il funzionamento e i principi della SFG Locarno. Esso è vincolante per tutti i membri individuali e collettivi, le sezioni, i collaboratori e i volontari coinvolti nelle attività della Società.

La SFG Locarno designa una persona responsabile dell'etica, incaricata di promuovere e monitorare l'applicazione dei principi etici all'interno della Società. Tale persona funge da punto di contatto per segnalazioni e questioni etiche e collabora con Swiss Sport Integrity e la Commissione etica della FSG.

La SFG Locarno si impegna attivamente nella prevenzione del doping, promuovendo la conoscenza delle norme antidoping tra i propri membri e integrando tali disposizioni negli accordi con dipendenti, collaboratori e partner.

6. Responsabilità Patrimoniale

Per gli obblighi della società risponde solo il patrimonio sociale.

III. Soci

7. Soci

- a) La società si compone di soci attivi, contribuenti, benemeriti e soci onorari.
- b) Della società fanno parte tutti i gruppi giovanili fino all'età di 15 anni, che non sono considerati come soci attivi.

8. Definizioni

- a) Sono soci attivi le persone che danno adesione scritta alla società e ne frequentano le attività,
- b) Sono soci contribuenti le persone fisiche o giuridiche che versano un contributo annuale alla società,
- c) Sono soci benemeriti le persone che l'assemblea designa tali su proposta del Comitato o dell'assemblea stessa per meriti di natura morale o economica nei confronti della società,

- d) Sono soci onorari le persone che l'assemblea designa tali su proposta del Comitato o dell'assemblea stessa per meriti particolari acquisiti operando all'interno della società.

9. Diritti e doveri dei soci

- a) I soci riconoscono lo statuto della società, ne condividono gli scopi e hanno il dovere di collaborare al buon andamento e alla buona reputazione della società nel conseguimento dello scopo sociale,
- b) I soci attivi pagano la tassa annuale fissata dall'assemblea, hanno il diritto e il dovere di partecipare alle assemblee della società, alle attività generali della stessa come pure alle attività del settore in cui sono operanti.
- c) La società può inoltre chiedere il pagamento di un contributo per la partecipazione ad un singolo gruppo.

10. Diritti di voto

I soci attivi in regola con i propri obblighi verso la società hanno il diritto di voto all'assemblea a contare dal compimento dei 16 anni.

I soci contribuenti, benemeriti e onorari hanno il diritto di voto all'assemblea.

11. Uscita di soci

L'uscita di un socio della società avviene:

- a) per dimissione scritta o motivata, indirizzata al Comitato della società,
- b) per radiazione. La radiazione è pronunciata dal Comitato o interviene quando un socio è in mora nel pagamento delle tasse sociali da oltre un anno o quando il socio non frequenta più le attività della società senza giustificato motivo,
- c) per espulsione pronunciata dall'assemblea dei soci su proposta motivata del Comitato, che è tenuto a pubblicare espressamente la trattanda all'ordine del giorno (senza indicazione dei nominativi).

IV. Organi della società

12. Gli organi della società sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Comitato
- c) l'Ufficio revisore

A. Assemblea dei Soci

13. Assemblea

L'assemblea dei soci è l'organo superiore della società.

Essa viene convocata dal Comitato in via ordinaria entro la fine di ottobre di ogni anno.

Essa può essere inoltre convocata in via straordinaria dal Comitato quando lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto con indicazione degli oggetti da trattare. In questo caso la convocazione deve avere luogo entro un mese dalla data della richiesta.

La convocazione all'assemblea deve contenere l'elenco delle trattande e deve essere resa nota mediante invio postale o mediante invio di posta elettronica ai soci almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea.

L'assemblea ordinaria nomina ogni volta un presidente del giorno e, all'occorrenza, almeno due scrutatori.

L'assemblea può, su decisione del Comitato, svolgersi in modalità elettronica virtuale o ibrida. In tal caso devono essere garantiti la partecipazione, l'esercizio del diritto di voto e la regolare tenuta del verbale.

14. Competenze dell'Assemblea

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) la nomina del presidente della società e i membri del comitato e dell'Ufficio di revisione,
- b) *(abrogato il 24 ottobre 2025)*
- c) l'esame e l'approvazione della relazione annuale del Comitato
- d) l'esame e l'approvazione dei conti consuntivi e del preventivo,
- e) la nomina dei soci benemeriti e onorari,
- f) la modifica degli statuti
- g) l'approvazione di importanti regolamenti concernenti l'andamento della società;
- h) *(abrogato il 24 ottobre 2025)*
- i) *(abrogato il 24 ottobre 2025)*
- l) ogni altra questione di portata generale che non rientri nelle competenze di altri organi della società.

15. Rappresentanza

Nell'elezione del Comitato l'Assemblea farà in modo che nello stesso sia eletto il Presidente di ogni settore istituito.

16. Decisioni dell'Assemblea

Le decisioni sono prese dall'assemblea alla maggioranza dei soci presenti, salvo quanto stabilito più sotto.

In caso di parità decide il voto del Presidente.

Per la modifica degli statuti occorre la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti.

Per la decisione di scioglimento della società occorre la maggioranza dei 3/4 dei soci presenti.

B. Il Comitato

17. Il Comitato

Il Comitato è composto di sette o più persone nominate per la durata di due anni. Il comitato si adopera, per quanto possibile, a garantire un equilibrio di genere e rappresentanza delle diverse componenti della società. In linea di principio, si raccomanda un limite massimo di quattro mandati consecutivi per la stessa carica, con possibilità di deroghe motivate.

Le altre cariche (vicepresidente, segretario, cassiere, ecc.) vengono ripartite dal Comitato nel proprio seno.

Tutti i componenti del Comitato sono sempre rieleggibili.

Il Comitato cura e gestisce gli affari della società e rappresenta la stessa verso terzi.

In particolare, sono di competenza del Comitato:

- a) l'amministrazione finanziaria e patrimoniale della società,
- b) il coordinamento delle attività nei singoli settori,
- c) l'approvazione e il coordinamento del programma delle manifestazioni e delle partecipazioni annuali nonché dell'organizzazione di manifestazioni che coinvolgono la società,
- d) la designazione dei delegati della società nelle associazioni, federazioni ecc. di cui essa fa parte,
- e) i contatti con le autorità e con i terzi,
- f) la promozione della società,

g) il disbrigo di ogni pratica o questione che non sia attribuita dal presente statuto ad altro organo.

18. Convocazione

Il Comitato si riunisce di regola una volta al mese e comunque ogni qual volta ciò sia opportuno a giudizio del Presidente oppure ciò che sia richiesto da almeno tre dei suoi componenti.

Le riunioni del Comitato possono essere convocate anche in forma elettronica virtuale o ibrida, garantendo a tutti i membri la possibilità di partecipare e deliberare validamente a distanza. Il Comitato deve comunicare le modalità tecniche di partecipazione insieme alla convocazione, includendo istruzioni dettagliate per l'accesso alla piattaforma.

19. Decisioni

Il Comitato decide alla maggioranza dei presenti.

In caso di parità decide il voto del Presidente.

20. Diritto di firma

La società è vincolata nei confronti di terzi dalla firma del Presidente e del segretario o del cassiere.

C. Ufficio di revisione

21. Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione si compone di due membri e di un supplente nominati ogni due anni dall'assemblea. Ogni componente è rieleggibile al massimo due volte.

Non possono entrare a far parte dell'ufficio di revisione persone che nel biennio precedente erano componenti del Comitato della società.

I conti della società sono sottoposti annualmente a revisione. Il bilancio, il rendiconto e il rapporto dei revisori devono essere presentati all'assemblea generale. I documenti contabili devono essere conservati per almeno dieci anni.

V. (abrogato il 24 ottobre 2025)

22. (abrogato il 24 ottobre 2025)

VI. Gestione finanziaria

23. Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito dai beni immobili, dai beni mobili, dai capitali, dai titoli e dalle attrezzature di cui la società è proprietaria.

24. Ricavi

Le entrate della società sono costituite da:

- a) tasse sociali,
- b) quote di partecipazione,
- c) redditi del patrimonio,
- d) contributi e sussidi,
- e) utili da manifestazioni sociali,
- f) lasciati o donazioni.
- g) La SFG Locarno può ricevere contributi da sponsor, donatori privati o aziende, a sostegno delle proprie attività sportive, formative e associative. Gli accordi di sponsorizzazione devono essere approvati dal Comitato e rispettare i principi etici, di trasparenza e di coerenza con lo statuto della Società e i valori promossi dalla FSG, Swiss Olympic, dalla Federazione Regionale Ticinese di Pallavolo - FRTPV e da Swissvolley.

25. Gestione e trasparenza finanziaria

Il Comitato è responsabile per una oculata gestione finanziaria della società, proporzionata alle possibilità e alle disponibilità.

In occasione dell'assemblea generale ordinaria annuale il Comitato presenta i conti della società accompagnandoli da una relazione sulla gestione economica annuale.

La SFG Locarno garantisce la trasparenza finanziaria mediante la pubblicazione annuale del bilancio e del rendiconto finanziario, accessibili a tutti i membri della Società.

VII. Scioglimento della società

26. Lo scioglimento

Lo scioglimento della società può avvenire solo per decisione di una assemblea straordinaria convocata appositamente e con approvazione di almeno 3/4 dei soci presenti alla stessa.

27. Disposizione in caso di scioglimento *(Agg. febbraio 2021)*

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto a un altro ente con scopo affine e possibilmente al beneficio di esenzione fiscali.

28. Liquidazione

La liquidazione della società verrà eseguita dal Comitato, a meno che l'assemblea straordinaria designi altri liquidatori.

VIII. Norme finali

29. Disposizione complementare

Per quanto non previsto dai presenti statuti fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero, art. 60 e seguenti.

30. Entrata in vigore

Il presente statuto sostituisce quello del 10 maggio 1974.

Esso entra in vigore non appena esso sarà stato ratificato dai competenti organi delle federazioni menzionate di cui la SOCIETÀ LOCARNESE DI GINNASTICA è parte.

Il Comitato darà comunicazione dell'entrata in vigore mediante comunicazione ai soci.

31. Disposizione transitoria

Il presente statuto viene transitoriamente applicato dal momento della sua approvazione da parte dell'assemblea della Società Locarnese di ginnastica.

Approvato dall'assemblea

ordinaria dei soci del 4 maggio 1993, con modifica del 7 ottobre 2023 e rivisti il 25 ottobre 2025.

Il Presidente:
Niccolò Salvioni

La Segretaria:
Fabrizia Grigoli

